



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 151/08 DEL 14.11.2008

Oggetto: Disposizioni per l'espletamento di procedure comparative di evidenza pubblica per l'attribuzione delle BORSe Agris Sardegna (BORS.A.S.) distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di perfezionamento tecnico.

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna;

VISTA la L. R. 29 maggio 2007, n. 2;

VISTA la L. R. 5 marzo 2008 n. 3;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 e le successive modificazioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oriстано-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell'Agenzia Agris Sardegna. Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Agris Sardegna n. 22 del 13 febbraio 2008."

PREMESSO

- che l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2 lettera i) della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, ha tra i suoi fini istituzionali la collaborazione "con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione a all'alta formazione del personale scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi e convenzioni, con i su elencati soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a

- studenti, laureati e ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio”;
- che l’Agenzia, in base al disposto dell’articolo sopra citato, intende disciplinare il sostegno allo studio mediante l’erogazione di borse da assegnarsi con procedure comparative di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di appositi Bandi nel sito ufficiale dell’Agenzia;
 - che le BORSe Agris Sardegna (BORS.A.S.) sono articolate su tre livelli (**borsa di ricerca, borsa di studio, borsa di perfezionamento tecnico**) ai quali si accede con il possesso dei requisiti sotto descritti e per l’assegnazione delle quali sono valutati i titoli seguenti:
 - **borsa di ricerca**, per accedere alla quale è necessario il requisito specifico del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in altro Paese della UE o in altre nazioni con le quali sia in vigore una convenzione per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio universitari, in materie attinenti all’oggetto della borsa, oppure del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) cui sia seguito un periodo di attività di ricerca documentata da pubblicazioni scientifiche, sempre in materie attinenti all’oggetto della borsa, di durata non inferiore ai 36 mesi. I titoli valutabili ai fini dell’assegnazione della borsa sono rappresentati da ulteriori esperienze di ricerca, oltre il dottorato di ricerca ovvero i 36 mesi sopradetti, dalle pubblicazioni scientifiche in materie attinenti all’oggetto della borsa (la cui pubblicazione non sia avvenuta nei periodi del dottorato di ricerca o nei 36 mesi del periodo ritenuto utile ai fini dell’accesso alla procedura comparativa) e da altri titoli di studio superiore (laurea, master, specializzazione, ecc..) oltre a quelli utili per l’accesso alla procedura comparativa;
 - **borsa di studio**, per accedere alla quale è necessario essere in possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) in materie attinenti all’oggetto della borsa. I titoli valutabili ai fini dell’assegnazione della borsa sono le esperienze di ricerca o lavorative nelle materie attinenti all’oggetto della borsa maturate, dopo il conseguimento del titolo di studio utile ai fini dell’accesso alla procedura comparativa, presso strutture pubbliche o private, nonché le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti all’oggetto della borsa;
 - **borsa di perfezionamento tecnico** per accedere alla quale è necessario essere in possesso del Diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) nelle materie attinenti all’oggetto della borsa ovvero del Diploma di scuola media superiore cui sia seguito un periodo di attività lavorativa non inferiore ai 24 mesi maturato presso strutture pubbliche o private di ricerca in settori attinenti all’oggetto della borsa di perfezionamento tecnico. I titoli valutabili ai fini dell’assegnazione della borsa sono le esperienze lavorative maturate presso strutture pubbliche o private nelle materie attinenti all’oggetto della borsa, eccedenti i 24 mesi richiesti quali periodo necessario per l’accesso alle procedure comparative nel caso il titolo richiesto sia il Diploma di scuola media superiore;

CONSIDERATO

- che, al fine di garantire l’immediata operatività, si ritiene opportuno stabilire delle linee guida per l’attivazione delle procedure comparative e la redazione dei relativi bandi;
- che è opportuno a tale fine stabilire che le borse così come sopra descritte non possono avere una durata superiore ai 36 mesi, che dopo tale periodo le stesse non sono rinnovabili e che al termine del primo anno siano sottoposte al giudizio di conferma da parte del Direttore Generale e del Responsabile del progetto di ricerca cui ciascuna di esse afferisce;
- che è comunque necessario stabilire che le borse di cui sopra, pena la decadenza del diritto di fruizione da parte dell’interessato, non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, con contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con contratti di lavoro atipici di qualsiasi natura e specie, eccettuati gli eventuali contributi erogati da istituzioni pubbliche o private al fine di sostenere, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del fruitore della borsa;

DETERMINA

1. di stabilire le seguenti linee guida per l'attivazione e la gestione delle procedure comparative pubbliche per l'attribuzione delle borse come sopra descritte:
 - il Direttore Generale o i Direttori dei Dipartimenti, al fine di attivare le procedure, comunicano formalmente al Direttore Generale e al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità le esigenze relative alle borse che intendono attivare, specificando il nominativo del Responsabile del progetto di ricerca al quale la borsa dovrà afferire, il tipo di borsa che si intende attivare tra quelle indicate in premessa, l'importo della borsa la cui entità non dovrà essere comunque inferiore ai 25.000 €/anno lordi per la Borsa di ricerca, ai 22.500 €/anno lordi per la Borsa di studio e ai 20.000 €/anno lordi per la Borsa di perfezionamento tecnico, la disponibilità dei fondi sui quali far gravare l'impegno di spesa e la durata;
 - il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, previo assenso del Direttore Generale, cura la predisposizione dei bandi che, firmati dal Direttore Generale, sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Agenzia;
 - i bandi, così predisposti, devono indicare necessariamente:
 - a) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione che, comunque, non può essere inferiore ai 10 giorni;
 - b) l'oggetto della borsa, con l'indicazione del progetto di ricerca al quale si riferisce, la durata, il luogo, i contenuti, le modalità per lo svolgimento dell'attività di ricerca oppure tecnica ed il compenso;
 - c) i requisiti generali, i requisiti specifici, gli ulteriori titoli valutabili, nonché il luogo e le modalità di svolgimento della o delle prove, fra le quali devono risultare obbligatoriamente una prova di lingua inglese e una di conoscenza degli strumenti informatici;
 - d) il fac simile della domanda.
2. di stabilire che la Commissione giudicatrice sia nominata con propria determinazione in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande;
3. di pubblicare gli esiti della selezione per le attribuzione delle borse sul sito istituzionale dell'Agenzia;
4. di trasmettere la presente determinazione di Direttori dei Dipartimenti e di pubblicarla nel sito ufficiale dell'Agenzia.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pulina